

IL VICEDIRETTORE

Vista la Legge 2 agosto 1982, n. 528, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1982, n. 222, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto;

Vista la Legge 19 aprile 1990, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1990, n. 97, concernente le modificazioni alla suddetta legge;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche;

Vista la Legge 18 ottobre 2001, n. 383 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. ed in particolare l'art. 1, comma 488 concernente la ritenuta unica del 6% sulle vincite al lotto;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. ed in particolare l'art. 1, comma 89, concernente la facoltà per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di apportare, ogni qualvolta ritenuto necessario, innovazioni al gioco del lotto;

Visto il Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, S.O. come sostituito dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. ed in particolare l'art. 16 concernenti le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155. convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164, ed in particolare l'art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con proprio provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;

Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, n. 214. convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012, n. 263, S.O. ed in particolare l'art. 7 recante disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1996, n. 254, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63, emanato ai sensi del predetto art. 12 della Legge n. 383 del 2001 nonché il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 luglio 2002, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, S.O. concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma, ora GTECH S.p.A., per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12, e successive modifiche ed al Decreto Direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre del 2000, n. 290;

Visto il Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2008, n. 295; con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi,

Visto il Decreto Direttoriale del 5 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2009, n. 126, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata "10eLOTTO;"

Visto il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 20 luglio 2009, n. 166, con il quale il "10eLOTTO" è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Visti i Decreti Direttoriali 2 settembre 2010, 19 aprile 2011 e 5 marzo 2012 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del. 22 settembre 2010, n. 222, del 3 maggio 2011, n. 101 e del 27 marzo 2012, n. 73 con i quali sono state apportate alcune modifiche, fra l'altro, al Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 ed al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156, S.O., convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189, S.O. in particolare l'art. 23 quater che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 27 novembre 2012, n. 277, con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la Determinazione Direttoriale del 1° dicembre 2012, n. 31223, con la quale il Dott. Luigi MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Vista la nota del 25 marzo 2014, prot. n. LLM30-00171/14, con la quale la Società GTECH S.p.A., ha proposto l'introduzione di una nuova modalità di gioco del 10eLOTTO denominata

“NUMERO ORO” che, determinando un aumento della vincita media unitamente a quello della frequenza di vincita, senza modificare sostanzialmente le modalità e le abitudini tradizionali del 10eLOTTO, può realizzare l’obiettivo di sostenere e garantire l’attuale raccolta del gioco adeguando l’offerta alle richieste dei giocatori;

Vista la certificazione presentata dalla Società GTECH S.p.A., relativa alle implementazioni del sistema di generazione casuale dei numeri nonché la certificazione relativa alle percentuali di vincita attese dal nuovo gioco;

Vista la disposizione del Direttore Centrale gestione tributi e monopolio giochi del 6 giugno 2014, n. 48543, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l’introduzione del gioco opzionale e complementare denominato “Numero Oro”;

Visto il verbale della suddetta Commissione, del 10 giugno 2014, che all’esito delle prove effettuate ha confermato che il sistema estrazionale assicura le condizioni richieste di imprevedibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;

Ritenuto di poter condividere l’iniziativa così come proposta:

DETERMINA

Articolo 1 (oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata “NUMERO ORO”.
2. La giocata al 10eLOTTO non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata con l’opzione NUMERO ORO.

Articolo 2 (modalità di gioco)

1. Per partecipare alla nuova formula di gioco è necessario esercitare l’opzione NUMERO ORO al momento dell’effettuazione di una giocata al 10eLOTTO in una o più delle tre modalità già esistenti.
2. L’individuazione del NUMERO ORO avviene, con riferimento alla modalità di gioco scelta, come di seguito descritto:
 - a) **modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto:** il NUMERO ORO coincide con il numero primo estratto della Ruota di BARI;
 - b) **modalità immediata:** il NUMERO ORO è individuato automaticamente dal sistema tra i 20 numeri che compongono la combinazione vincente al 10eLOTTO estratti con la modalità immediata e personalizzata di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), del Decreto Direttoriale del 13 settembre 2009;
 - c) **modalità di estrazione ad intervallo di tempo:** il NUMERO ORO, per ogni combinazione vincente di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), del Decreto Direttoriale del 13 settembre 2009, è individuato automaticamente dal sistema tra i 20 numeri estratti.

Articolo 3
(posta di gioco)

1. La posta di gioco del NUMERO ORO è pari a quella della corrispondente giocata al 10eLOTTO e vi si aggiunge.

Articolo 4
(giocate per più concorsi consecutivi)

1. La giocata al 10eLOTTO con opzione al NUMERO ORO per più concorsi consecutivi e la relativa rendicontazione delle giocate sono disciplinate dal decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni.

Articolo 5
(vincite)

1. La vincita con l'opzione NUMERO ORO viene conseguita in caso di corrispondenza tra il NUMERO ORO estratto con una delle modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 2 ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al 10eLOTTO.
2. Il premio è determinato con riferimento ai numeri giocati ed ai numeri esattamente pronosticati al 10eLOTTO e risulta dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
3. Il premio conseguito con l'opzione NUMERO ORO si aggiunge all'eventuale premio conseguito al 10eLOTTO; la somma dei relativi moltiplicatori è riportata nella Tabella 2 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.

Articolo 6
(partecipazione al gioco)

1. La partecipazione alla formula di gioco NUMERO ORO, avviene:
 - a) attraverso la compilazione della schedina di gioco che ha una sezione nella quale indicare l'esercizio dell'opzione NUMERO ORO;
 - b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al 10eLOTTO, la volontà di scelta dell'opzione NUMERO ORO.

Articolo 7
(scontrino)

1. Per ogni giocata al 10eLOTTO contenente la giocata opzionale al NUMERO ORO viene emesso apposito scontrino di gioco con indicati, in aggiunta a quanto già previsto per una giocata al 10eLOTTO, i seguenti ulteriori dati:
 - a) l'indicazione dell'opzione NUMERO ORO;
 - b) l'importo giocato per l'opzione NUMERO ORO;
 - c) l'importo totale giocato pari:
 - c.1) per giocata singola, al doppio della posta giocata al 10eLOTTO;
 - c.2) per giocata in abbonamento, all'importo totale della giocata singola per il numero dei concorsi cui la giocata in abbonamento si riferisce;

- d) il NUMERO ORO individuato dal sistema tra i numeri estratti, qualora si sia scelta come modalità di estrazione al 10eLOTTO quella immediata;
2. Gli scontrini con l'opzione NUMERO ORO costituiscono l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite conseguite.
 3. Uno scontrino con l'opzione NUMERO ORO, non può mai essere annullato.
 4. Il ricevitore, qualora la stampa dello scontrino risulti errata o incompleta, richiede tramite il terminale di gioco la stampa di un nuovo scontrino, sul quale sono riportati gli estremi della giocata risultata errata o incompleta.
 5. Nel caso in cui sia impossibile per motivi tecnici del sistema effettuare l'estrazione con modalità immediata, trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009.

Articolo 8 (bollettino ufficiale)

1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al 10eLOTTO con l'opzione NUMERO ORO, distinte per modalità di estrazione.

Articolo 9 (disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto e del 10eLOTTO ed, in particolare, alle vincite del 10eLOTTO con l'opzione NUMERO ORO si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, come stabilite dall'art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il concessionario, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco 10eLOTTO, includendovi quelle relative al NUMERO ORO introdotta dal presente provvedimento.

Articolo 10 (entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal concorso del primo giovedì successivo a quello della data di pubblicazione.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli – www.aams.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL VICE DIRETTORE DELL'AGENZIA
f.to Luigi Magistro